



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 11/10/2017

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ALIQUOTE ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette addi undici del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **pubblica straordinaria** di **prima convocazione**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA BRUNO	SINDACO	Sì
2. ARIONE BRUNO	CONSIGLIERE	Sì
3. COTTO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Sì
4. CONTINO EMANUELE	CONSIGLIERE	Sì
5. FOGLIATI SIMONA	CONSIGLIERE	Sì
6. CERUTTI CECILIA	CONSIGLIERE	Sì
7. MORANDO PAOLO	CONSIGLIERE	Sì
8. CANAVERO ARMANDO	CONSIGLIERE	No
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Paola FRACCHIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., che dettano la disciplina della IUC, con disposizioni sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VISTE, altresì, le disposizioni in materia di TARI e TASI contenute nell'art.1, del D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68;

CONSIDERATO che:

- dall'anno 2016, per effetto dell'art.1, comma 14, lett.b), della legge 28.12.2015, n.208, che ha sostituito all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il comma 669, la TASI ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- essa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui sopra;
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU);
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52, del D.Lgs. n.446/1997, il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- con la medesima deliberazione di cui sopra, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate ai fini IMU tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote deliberate. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52, del D.Lgs. n.446/1997, concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati nel pertinente regolamento comunale ed esse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, negli stessi termini previsti per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre). E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 24.03.2014, con particolare riguardo al Capitolo 3 concernente la TASI;

EVIDENZIATO che il Regolamento per la disciplina della IUC riguardo alla TASI, al Capitolo 3, dispone quanto segue:

- a) per il caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'occupante e del 90% a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art.4, commi 2 e 3);
- b) contestualmente alla determinazione delle aliquote il Consiglio comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento alla cui copertura la TASI è diretta e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo (art.6, comma 3);
- c) con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 del 05.12.2016, esecutiva, con la quale, ai sensi dell'art.1, commi 683 e 688, della legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), venivano fissate le seguenti aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 2017

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	esenti
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	2,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille
Altri fabbricati e aree edificabili	0,0 per mille

e veniva disposto di non riconoscere alcuna detrazione per l'abitazione principale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 in data odierna con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta 2018, le aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATO l'art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) e s.m.i. secondo il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

CONSIDERATO che analoga disposizione è prevedibile nell'emananda Legge di stabilità per l'anno 2018;

RITENUTO, viste le attuali ed emanande disposizioni di finanza locale, di fissare le aliquote della TASI per l'anno 2018 in misura pari al 2 per mille da applicare all'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si escludono quindi gli altri immobili per i quali l'aliquota viene ridotta fino all'azzeramento, nel rispetto dell'articolo 1, commi 676 e 677, della legge n.147/2013 e s.m.i.;

RITENUTO, inoltre, vista la tipologia di immobili assoggettati al tributo, di non riconoscere alcuna detrazione TASI per l'abitazione principale;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria reso in base al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che sul territorio comunale non sono al momento presenti immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per cui nelle previsioni dell'esercizio finanziario 2018 si prevede un gettito TASI di Euro 100,00 al solo fine dell'introito di eventuali erronei versamenti da rimborsare;

FATTO presente che, pertanto, i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura sarebbe finalizzato il gettito TASI, individuati all'articolo 6, del Capitolo 3, del vigente Regolamento per la disciplina della IUC (manutenzione strade, sgombero neve, illuminazione pubblica, manutenzione del verde, servizi socio – assistenziali, gestione del patrimonio comunale, attività culturali e manifestazioni, polizia locale) vengono interamente coperti con altre risorse di bilancio;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art.151, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nel testo vigente per l'esercizio 2016, ai sensi del quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. ... I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATI altresì:

- il D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i. relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
- la Legge n.212/2000 e s.m.i. contenente "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- il D.L. n.201/2001, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, con riguardo all'articolo 13, comma 15, sull'invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- legge 11.12.2016, n.232 (Legge di stabilità per l'anno 2017);

RITENUTO di provvedere all'approvazione;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente provvedimento appartiene al Consiglio comunale per espressa previsione legislativa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art.147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art.1, commi 683 e 688, della legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), per l'anno 2018, le seguenti aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	esenti
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	2,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille
Altri fabbricati e aree edificabili	0,0 per mille

DI NON RICONOSCERE, per quanto esposto in premessa, ai fini dell'applicazione della TASI, alcuna detrazione per l'abitazione principale.

DI DARE ATTO che sul territorio comunale non sono al momento presenti immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per cui nelle previsioni dell'esercizio finanziario 2018 si prevede un gettito TASI di Euro 100,00 al solo fine dell'introito di eventuali erronei versamenti da rimborsare.

DI DARE ATTO che, pertanto, i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura sarebbe finalizzato il gettito TASI, individuati all'articolo 6, del Capitolo 3, del vigente Regolamento per la disciplina della IUC (manutenzione strade, sgombero neve, illuminazione pubblica, manutenzione del verde, servizi socio – assistenziali, gestione del patrimonio comunale, attività culturali e manifestazioni, polizia locale) vengono interamente coperti con altre risorse di bilancio.

DI RISERVARSI la modifica delle aliquote e delle detrazioni sopra determinate per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) nell'anno 2018, alla luce della prossima Legge di stabilità 2017 e di ulteriori sopravvenienti disposizioni di finanza locale.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, entro il prossimo 23 maggio 2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 688, ultimi due periodi, della legge n.147/2013 e in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i., mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel proprio sito informatico.



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Artt. 49 e 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi" e "Controllo di regolarità amministrativa e contabile"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Imposta unica comunale (IUC). Componente Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Aliquote anno 2018."*

Castiglione Tinella, 5 ottobre 2017

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Bruno PENNA


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Imposta unica comunale (IUC). Componente Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Aliquote anno 2018."*

Castiglione Tinella, 5 ottobre 2017

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Bruno PENNA


Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

17 OTT, 2017.

Castiglione Tinella, 16 OTT, 2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 4 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 16 OTT, 2017.

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella SILLANO

Antonella Sillano